

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-229/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich): Susanne Müller⁽¹⁾

(«Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Termine minimo di conservazione — Art. 18»)

(2003/C 112/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-229/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria), nel procedimento dinanzi ad esso pendente contro Susanne Müller, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, non osta a una normativa nazionale la quale prevede, allorché sia scaduto il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare, che tale circostanza debba essere indicata in maniera chiara e comprensibile a tutti grazie ad una menzione specifica. Una normativa siffatta costituisce una disposizione nazionale non armonizzata, giustificata in ragione della repressione delle frodi, di cui all'art. 18, n. 2, della direttiva medesima.

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-333/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/81/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2003/C 112/09)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-333/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: signor N. Díaz Abdad), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di Sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa direttiva.
- 2) Il regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.